

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 24 ottobre 2017)

La prima Commissione assembleare nella seduta del 24 ottobre 2017 esaminata la relazione sul testo della proposta di legge n. 67 (testo base) abbinata ai sensi dell'articolo 66 del previgente regolamento interno alla proposta di legge n. 84, nuova titolazione: "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione di rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 'Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità'", approvata in sede referente dalla II Commissione nella seduta del 20 giugno 2017,

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, autorizzate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" al Programma 03 "Rifiuti" correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
2. A decorrere dagli anni successivi al 2018 le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari in relazione alle risorse annuali derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/1995 e l.r. 15/1997.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione."

IL PRESIDENTE
Francesco Giacinti

NOTE PER LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Articolo 7 - Disposizioni finanziarie

Onere anno 2018	Iscrizione della spesa	Copertura	Note
100.000,00	MISSIONE 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"	MISSIONE 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"	
	PROGRAMMA 03 "Rifiuti"	PROGRAMMA 03 "Rifiuti"	
	Capitolo di nuova istituzione	Capitolo 2090320004 "Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione rifiuti"	Correlato all'entrata ai sensi della legge 549/95 e l.r.15/97 capitolo 1101010019
2019 e successivi	Legge di bilancio		Copertura derivante dalle entrate del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/95 e l.r. 15/97

Relazione tecnico finanziaria dell'articolato della proposta di legge avente ad oggetto

“Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3. Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità.

(pdl 67 abbinata alla pdl 84)

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Testo modificato dalla Commissione

*Art. 1
(Finalità)*

L'art. 1 enuncia le finalità della proposta e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

*Art. 2
(Interventi regionali per ridurre lo spreco alimentare)*

L'art. 2 declina gli interventi che saranno posti in essere dalla Regione per conseguire le finalità della proposta. Gli adempimenti connessi saranno svolti dalla Giunta regionale facendo ricorso alle risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Giunta stessa e non comportano pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

*Art. 3
(Definizioni)*

L'art. 3 contiene alcune definizioni, finalizzate ad adeguare l'ordinamento regionale ai contenuti della legge 166 del 2016; non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

*Art. 4
(Recupero di farmaci non scaduti)*

L'art. 4 è stato soppresso

Art. 5
(Soggetti attuatori)

L'art. 5 contiene l'elenco dei soggetti che concorrono all'attuazione della proposta. Non comporta oneri per il bilancio regionale

Art. 6
(Programma annuale degli interventi)

L'art. 6 disciplina il programma annuale degli interventi previsti dalla proposta. Le risorse necessarie per l'attuazione di questo articolo sono indicate al successivo articolo 7. L'attuazione del programma sarà assicurata dalle strutture della Giunta regionale, facendo ricorso a risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Giunta stessa; non comporta pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 6 bis
(Criteri di priorità)

L'art. 6 bis contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 6 ter
(Agevolazioni tariffarie)

L'art. 6 ter contiene disposizione di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

L'art. 7 indica la copertura finanziaria della proposta di legge. Si prevede l'utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal c.d. tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/95

Art. 8
(Clausola valutativa)

L'art. 8 contiene la clausola valutativa. L'attuazione delle prescrizioni della clausola valutativa sarà effettuata facendo ricorso a risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Regione e non comporta pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 8 bis
(Modifiche alla l.r. 3/2013)

L'art. 8 bis contiene le disposizioni di modifica alla l.r. 3 del 2013, in materia di recupero dei farmaci ancora in corso di validità. L'attuazione dell'articolo sarà assicurata facendo ricorso a risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione amministrativa della Giunta stessa e non comporta pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 9
Disposizioni transitorie, finali e abrogazione)

L'art. 9 contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

L'art. 10 contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale